



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’acquisizione del *“Servizio scientifico per il completamento, ovvero la realizzazione di modelli sperimentali in vivo, e per la realizzazione delle attività sperimentali di studio dell’effetto ipoglicemizzante di estratti di origine vegetali per lo studio della patologia diabetica”*.

CUP - **­­­­­­­­­­­­­** **B23D21012120004**

DISCIPLINARE DI GARA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

PREMESSE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 – Avviso N.3138 del 16 dicembre 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca - “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

Codice progetto CN\_00000033

CUP: **B23D21012120004**

Con determina a contrarre n. 2 del 26/03/2025 del Responsabile Unico del Progetto, questo INNNOMED S.r.l., nella sua qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore dell’intervento denominato **“National Biodiversity Future Center - NBFC”** – CN\_00000033 - CUP **B23D21012120004**, ha disposto di affidare con procedura aperta l’appalto del servizio *“Servizio scientifico per il completamento, ovvero la realizzazione di modelli sperimentali in vivo, e per la realizzazione delle attività sperimentali di studio dell’effetto ipoglicemizzante di estratti di origine vegetali per lo studio della patologia diabetica”* come meglio descritto nel Capitolato tecnico (CT) allegato. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in analogia agli artt. 71 e 108 del D.Lgs n.36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando.

L’appalto è strutturato in un unico Lotto.

Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU –Italia.

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Luca Petrangelo e-mail *amministrazione@innomedsrl.it*

### L’intera procedura di gara è svolta in analogia ai principi di cui al D.Lgs 36/2023, per cui ogni riferimento nel proseguo di questo Disciplinare agli articoli del suddetto D.Lgs, è da intendersi adottato in analogia agli stessi.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
	1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. disciplinare di gara
2. capitolato tecnico
3. schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
4. modello scheda avvalimento
5. modello offerta tecnica
6. modello offerta economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante alla sezione ***“Società Trasparente”*** al seguente link: [*“Bandi di gara e contratti”.*](https://www.innomedsrl.it/societa-trasparente/)

* 1. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica alla pec *innomed@pec.it*

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale al seguente link: [*“Comunicazioni”.*](https://repository.neuromed.it/index.php/s/kXoojZxiSY894eM)

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale INNOMED.

* 1. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopraindicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto di cui alla presente procedura è dato a corpo e riguarda le prestazioni minime dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato, che la ditta aggiudicataria dovrà garantire con l’organizzazione dei mezzi e con la gestione a proprio rischio, nessuna esclusa.

La **base d’asta** è stimata in € **474.000,00 IVA esclusa**, comprensiva di servizi accessori con il seguente quadro economico:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione servizio** | **Importo** |
| 1. Induzione del modello di diabete mediante somministrazione di dieta e caratterizzazione dei livelli circolanti di glucosio ed insulina e analisi delle curve di assorbimento in Glucose Tolerance Test (GTT) e Insulin Tolerance Test (ITT) e caratterizzazione settimanale dei livelli di glucosio circolanti mediante glucose strip.

*60 topi x 4 settimane; 60 topi x 16 settimane, secondo un costo unitario di riferimento di 40€/settimana/topo*  | € 48.000,00 |
| 1. Caratterizzazione completa del fenotipo cardiovascolare per la valutazione ecografica di parametri di funzione sistolica, diastolica e di rigidità vascolare

*120 topi; 2 time point per topo; secondo un valore base di riferimento 400€ per time point* | € 96.000,00 |
| 1. Caratterizzazione strutturale e metabolica del grasso viscerale e subcutaneo mediante imaging ad alta risoluzione in vivo con risonanza magnetica.

*120 topi, 2 time point per topo; secondo un valore base di riferimento di 500€ per time point* | € 120.000,00 |
| 1. Caratterizzazione del danno cerebrale indotto dalla patologia metabolica mediante risonanza magnetica cerebrale microstrutturale e di perfusione.

*120 topi, 2 time point per topo; secondo un valore base di riferimento 500€ per time point* | € 120.000,00 |
| 1. Valutazione del fenotipo cognitivo mediante sistemi di tracking automatico del topo.

*60 topi; secondo un valore base di riferimento 300€ per topo* | € 18.000,00 |
| 1. Caratterizzazione del fenotipo immunitario splenico mediante citometria a flusso ad alto numero di parametri (minimo 20)

*120 topi; secondo un valore base di riferimento 500 € per topo* | € 60.000,00 |
| 1. Prelievo di organi bersaglio del danno diabetico per lo studio mediante microscopia e per analisi proteomiche spaziali.

*120 topi; secondo un valore base di riferimento 100€ per topo* | € 12.000,00 |
| **TOTALE SERVIZI E FORNITURE**  | **€ 474.000,00** |

1. DURATA

Le prestazioni richieste dovranno essere concluse entro il 31/12/2025, con il seguente timing:

Milestone 1: Completamento dello studio su 60 soggetti sperimentali, modello di dieta a 4 settimane. La milestone si riterrà completa alla trasmissione dei risultati di ogni attività sperimentale prevista dal capitolato.

Milestone 2: Avanzamento parziale (50%) dello studio su 60 soggetti sperimentali, modello di dieta a 16 settimane. La milestone si riterrà completa alla trasmissione dei risultati del primo time point previsto per ogni attività sperimentale prevista dal capitolato.

Milestone 3: Completamento dello studio su 60 soggetti sperimentali, modello di dieta a 16 settimane. La milestone si riterrà completa alla trasmissione dei risultati di ogni attività sperimentale prevista dal capitolato.

1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia informa individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 97 del Codice-

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche soloalcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

## Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante si riserva la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale acquisendo d’ufficio le necessarie certificazioni.

* 1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, i concorrenti dovranno allegare l’iscrizione nel Registro. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri dovranno allegare i dati e le informazioni del proprio Stato utili alla comprova del requisito, se disponibili.

* 1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Realizzazione di servizi e forniture analoghe negli ultimi tre anni.

La comprova è fornita mediante la presentazione di certificazione o documentazione attestante uno o più dei seguenti requisiti:

* + - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
		- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
		- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
		- contratti stipulati con privati;
		- pubblicazioni scientifiche di metodi e risultati dei propri lavori scientifici inerenti il servizio richiesto.
	1. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

## Requisiti di idoneità professionale

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
	* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
	* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

## Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dell’elenco delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

* 1. INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

## Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

## Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

* una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
* una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile
1. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base d’asta.

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto presso la BPM di Milano intestato a:

* INNOMED S.r.l.
* codice IBAN IT06G0503403801000000003141

indicando l’oggetto dell’appalto, il CUP e il CIG.

In tal caso, il concorrente deve inserire il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all['articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107) che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante INNOMED S.r.l.);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
	1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
	2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
	3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
	* per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
	* per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni

a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte dei consorziati rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

1. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere inviate esclusivamente tramite pec all’indirizzo *innomed@pec.it*

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta con la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00** del giorno 28/04/2025 a pena di irricevibilità.

* 1. Regole per la presentazione dell’offerta

L’***OFFERTA***” è composta da:

1. Documentazione amministrativa
2. Offerta tecnica
3. Offerta economica

L’operatore economico ha facoltà di trasmettere offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito istituzionale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

In particolare:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA L’operatore economico dovrà inviare la seguente documentazione:
* domanda di partecipazione e documentazioni integrative
* dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
* DGUE
* DURC in corso di validità
* Certificato camerale CCIAA
* eventuale procura
* garanzia provvisoria e documentazione a comprova eventuale riduzione
* documentazione *(eventuale)* in caso di concordato preventivo di cui al punto 14.4
* Documentazione *(eventuale)* in caso di avvalimento di cui al punto 14.5
* Documentazione *(eventuale)* per i soggetti associati di cui al punto 14.6
	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello presente tra i documenti di gara.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all’articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
* il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
2. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da inserire nella busta telematica amministrativa, utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (Modello "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR") che prevede le seguenti sezioni:

* PARTE I-DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
* PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
* PARTE III- DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

* + nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
	+ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
	+ nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.
	1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE presente tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Nella compilazione del DGUE, gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, *"Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* il quale precisa che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

* nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del d.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) deve essere presentato un DGUE distinto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE,
* nel caso di partecipazione di consorzi di cui all ' art. 65, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici;
* nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.
	1. DICHIARAZIONI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1,](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;amp%3BNOTXT=1&amp;amp%3BKEY=01LX0000107749ART67) [lettera o)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;amp%3BNOTXT=1&amp;amp%3BKEY=01LX0000107749ART67) [del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;amp%3BNOTXT=1&amp;amp%3BKEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.

* 1. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

*(da inserire nella busta telematica amministrativa)*

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle lavorazioni, ovvero delle quote di esecuzione dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
* a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
* le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'

appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete .

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete .

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

* in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
	+ copia del contratto di rete
	+ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
	+ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
	+ copia del contratto di rete
	+ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
4. OFFERTA TECNICA

L’operatore economico dovrà produrre inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

* relazione tecnica dei servizi e delle forniture dell’appalto, resa utilizzando il modello allegato;
* in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
* il modello Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 16.1, gli elementi e gli aspetti richiesti.

La relazione tecnica dovrà essere composta da una **relazione generale**, composta da **4 distinti paragrafi** individuati come da art. 16.1 che dovrà descrivere nel dettaglio i requisiti richiesti.

La compilazione dei paragrafi è obbligatoria al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi. La mancata compilazione e/o presentazione di uno o più dei suddetti paragrafi obbligatori comporterà l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per i criteri riferiti a quegli stessi paragrafi.

L’operatore economico deve allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento va compilato e presentato un modello Scheda offerta tecnica per i criteri oggettivi integrative da parte di ciascuna impresa partecipante/ausiliaria.

1. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà produrre l’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, e dovrà indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

* + **l'Offerta economica** redatta esclusivamente con il modello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare, contenente l’importo complessivo a corpo offerto, espresso in cifre (con un massimo di tre cifre decimali), comprensivo di oneri di sicurezza e al netto della sola IVA, unitamente al ribasso percentuale praticato rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso al netto dell'IVA;

Si precisa che:

* i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1;
* non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative; il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà applicato anche ai lavori opzionali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per ogni lotto è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica  | 20 |
| TOTALE | 100 |

Ai fini dell’individuazione del punteggio massimo attribuito all’Offerta economica, si precisa che i contratti relativi agli affidamenti di cui alla presente procedura non rientrano tra quelli *“ad alta intensità di manodopera”* come individuati dall’art.108 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e dall’art. 2, comma 1, lettera e) dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023.

* 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella tabella vengono indicati come “Punt. max” i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

# CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA-METODOLOGICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAR. N°** | **CRITERI OFFERTA TECNICA**  | **CARATTERISTICHE ELABORATO** | **PUNT. MAX** |
| **1** | **Caratteristiche dei macchinari a disposizione per esperimenti richiesti** | Il concorrente dovrà presentare una relazione attestante le caratteristiche dei macchinari a sua disposizione compatibili con gli esperimenti richiesti ed il relativo utilizzo specifico in relazione alle sottofasi in cui è articolato il servizio | **25** |
| **2** | **Capacità documentata di ottenere e gestire autorizzazioni alla sperimentazione animale di natura similare** | Il concorrente dovrà presentare una relazione attestante la capacità richiesta  | **25** |
| **3** | **Esperienze similari già realizzate e pubblicazioni scientifiche a supporto** | Il concorrente dovrà esplicitare attività similari già realizzate e indicare eventuali pubblicazioni scientifiche prodotte | **20** |
| **4** | **Risorse umane impiegate** | Il concorrente dovrà elencare le risorse umane coinvolte con relativo CV sintetico coerente con il servizio richiesto. | **10** |
| **TOTALE PUNTEGGIO** | **80** |

Si precisa che, in analogia a quanto previsto dall’art.79 del D.Lgs. 36/2023, saranno ammesse soluzioni diverse da quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato, purché nell’offerta tecnica sia inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica che motivi l’equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

* 1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra è attribuito da parte di ciascun commissario un coefficiente variabile da zero ad uno, in base a livelli di valutazione discrezionali.

La commissione calcolerà il coefficiente unico per ogni elemento esaminato in quanto inserito nella relazione tecnica di cui al punto 16, sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame.

Si precisa altresì che:

* il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel;
* il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla terza cifra decimale: per eccesso qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quarta cifra decimale risulti inferiore a cinque.
	1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero e uno, calcolato sulla base della formula con interpolazione lineare e poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica come di seguito specificato:

1. Offerta economica – offerta per l’esecuzione di tutte le forniture e lavori - **(max 20 punti)**

***Offerta economica – offerta per l’esecuzione di tutto il servizio*** - **(max 20 punti).**

Ci = (Ri/Rmax)

dove

*Ci* = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1

*Ri* = ribasso percentuale offerto dal concorrente i­ esimo

*Rmax* = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

* 1. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore.*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

Dove

*Pi* = punteggio del concorrente i-esimo

*Cxi* = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

*P*x = punteggio criterio X (X = 1, 2, … , n)

1. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

1. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno successivo la scadenza di presentazione delle offerte, alle ore 10:00.

**Inversione procedimentale:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite pec ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto nel seguente modo:

* Nella prima seduta, la Commissione procede a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e successivamente chiude la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.
* A seguire, la Commissione Giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
* La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:
	+ i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
	+ le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
* La commissione giudicatrice procede all' apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
* Delle operazioni effettuate dalla commissione sarà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo, i prezzi offerti.

All' esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e la comunica al RUP per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo e proposto per l'aggiudicazione, che procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

* verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
* attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
* valutare la congruità dell'offerta, con la collaborazione della Commissione giudicatrice, nel caso in cui risulti anomala

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari m quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di questo articolo:

* i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
* le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra si procederà alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di questo articolo i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

1. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D. Lgs 36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

* controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
* verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
* attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato a corpo.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

* l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
* l'attendibilità dell'impegno assunto dall' appaltatore, in relazione al rispetto di quanto stabilito dall' art. 47, comma 4 del Decreto-legge 31maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all' occupazione femminile.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

In difetto, la stazione appaltante dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa*.*

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

1. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

1. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regione Molise con sede a Campobasso, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

* finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
* dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come " sensibili".
* i dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.
* il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
* agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

Il Responsabile del Progetto

 (dott. Luca Petrangelo)